

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1162

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANÒ, LA MALFA, GORGONI, GUGLIELMO CASTAGNETTI, AYALA, ADOLFO BATTAGLIA, BIANCHINI, ENZO BIANCO, BOGI, BONOMO, DE CAROLIS, DEL PENNINO, DUTTO, GIUSEPPE GALASSO, SALVATORE GRILLO, MAMMÌ, MODIGLIANI, NUCARA, ORGIANA, PAGGINI, PASSIGLI, POGGIOLINI, RATTO, RAVAGLIA, RIZZI, ITALICO SANTORO, SBARBATI CARLETTI**

Disposizioni in materia di azionariato popolare

Presentata il 30 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 47 della Costituzione dispone che « la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme » e che, a questo scopo, essa « favorisce l'accesso del risparmio popolare ... al diretto e indiretto investimento azionario ».

Si tratta di una norma che finora non ha trovato applicazione. Non solo è mancato un regime di favore verso il risparmio investito direttamente nel settore produttivo, nella forma istituzionale della sottoscrizione di capitale di rischio dell'industria; c'è stato, all'opposto, rispetto ad altre attività finanziarie, un regime peggiore per questo tipo di investimento (no-

minatività, progressività e doppia tassazione fino al 1977, ma ancora in molti casi, a seguito del ritardato strutturale rimborso dei crediti di imposta, che costituisce una imposta occulta, tassazione dei *capital gains*).

Si tratta di un regime peggiore che ha causato il progressivo spiazzamento delle azioni sul mercato finanziario. Con la conseguenza, prima, di un oneroso eccesso di intermediazione bancaria; poi, di un'area di rendita fiscale costituita progressivamente a favore dei titoli di Stato (rendita pubblica che è, a sua volta, strutturalmente connessa a politiche sempre più pervasive e permissive di *deficit spending*).

Compatibilmente con il rigore che si impone nella gestione della finanza pubblica, la presente proposta di legge inverte la tendenza, introducendo un ragionevole regime di favore per l'investimento azionario e segna anche un ritorno, in parte simbolico, ai principi ispiratori della nostra Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 prevede, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti delegati adottati dal Governo in materia di revisione delle agevolazioni tributarie, una forma di deduzione dall'imponibile IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di titoli quotati, ovvero di titoli emessi dalle società costituite a seguito della privatizzazione di imprese pubbliche e di enti pubblici economici.

Si tratta, in specie, di una disposizione che mira ad anticipare (senza peraltro sovrapporsi alla competenza demandata al Governo) gli effetti dei provvedimenti delegati in questione. Ciò risulta particolarmente opportuno in considerazione, da una parte, della primaria esigenza di rivitalizzazione dei mercati borsistici attraverso l'immissione di nuove risorse finanziarie e, dall'altra parte, in funzione di supporto alla politica di privatizzazione delle imprese pubbliche.

Trattandosi di disposizioni finalizzate ad incentivare l'azionariato popolare, sono stati previsti specifici vincoli, volti ad evitare comportamenti speculativi; in particolare, si è voluta la previsione di un

vincolo triennale di possesso dei titoli per il cui acquisto il contribuente ha fruito della deduzione fiscale (in conformità, peraltro, ad un principio già affermato da questa Camera, nel corso dell'approvazione della manovra finanziaria 1992: cfr. atto Camera n. 6104).

La disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 ha la funzione di evitare distorsioni dovute al legame tra le norme qui in esame e quelle relative alla tassazione dei guadagni di capitale e di assicurare un meccanismo di perfetta neutralità fiscale.

È stato, infatti, previsto che, in caso di cessione dei titoli acquistati fruendo della deduzione fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il costo fiscalmente riconosciuto, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia computato al netto della deduzione goduta. Ciò allo scopo di evitare che il contribuente possa godere due volte del medesimo vantaggio fiscale.

All'articolo 2, infine, in necessaria correlazione con l'agevolazione recata dall'articolo 1, è stata prevista la detassazione degli utili rivenienti dai titoli acquistati.

Anche in questo caso, si tratta di una agevolazione di carattere temporaneo, destinata a realizzare una anticipazione del regime di particolare attenzione verso l'investimento azionario che sarà prevista con i provvedimenti che il Governo è delegato ad adottare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, sono deducibili, nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese sostenute per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, ovvero emesse da società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta nella misura massima di lire quattro milioni per ciascun periodo d'imposta e a condizione che venga dimostrato l'ininterrotto possesso delle azioni per almeno tre anni. A tal fine, le azioni acquistate devono essere depositate presso una azienda di credito ed alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un certificato dell'azienda depositaria attestante la consistenza dei depositi alla fine di ciascun periodo d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono adottate disposizioni di attuazione della presente norma.

3. Nel caso di cessione dei titoli di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, il prezzo pagato al momento dell'acquisto è determinato al netto della deduzione di cui al comma 2 del presente articolo.

## ART. 2.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408,

e successive modificazioni, i dividendi e gli interessi rivenienti da azioni e obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, ovvero emesse da società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche, percepiti da persone fisiche titolari di redditi di lavoro, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le ritenute di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere scomutate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero chieste a rimborso dal percipiente ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.